DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 4 marzo 1969

relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la dilazione del pagamento dei dazi doganali, delle tasse di effetto equivalente e dei prelievi agricoli

(69/76/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che la Comunità è fondata sopra una unione doganale ;

considerando che l'instaurazione dell'unione doganale è disciplinata, per l'essenziale, dalle disposizioni del titolo I, capo 1, parte seconda, del trattato ; che tale capo comporta un insieme di prescrizioni precise, per quanto attiene in particolare all'abolizione dei dazi doganali fra Stati membri, alla fissazione e all'instaurazione progressiva della tariffa doganale comune, nonché alle modificazioni o alle sospensioni autonome dei relativi dazi ; che, se l'articolo 27 prevede che gli Stati membri procedano, entro la fine della prima tappa e nella misura necessaria, al ravvicinamento delle loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia doganale, l'articolo stesso non conferisce tuttavia alle istituzioni della Comunità il potere di adottare disposizioni obbligatorie in materia ; che un esame approfondito, cui si è proceduto unitamente con gli Stati membri, ha però posto in luce la necessità di determinare in talune materie, con atti comunitari obbligatori, le misure indispensabili all'instaurazione di una legislazione doganale che garantisca un'applicazione uniforme della tariffa doganale comune ;

considerando che tutti gli Stati membri hanno previsto disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla dilazione del pagamento dei dazi doganali, delle tasse di effetto equivalente e dei prelievi agricoli dovuti per le merci per le quali è prevista una dichiarazione in dogana che comporta l'obbligo di tale pagamento ;

considerando che tali disposizioni presentano alcune disparità che, se dovessero sussistere dopo l'attuazione dell'unione doganale, potrebbero provocare deviazioni di traffico e di introiti doganali ;

considerando che tali disposizioni hanno un'incidenza diretta sull'instaurazione e sul funzionamento del mercato comune ;

considerando che è opportuno prevedere una dilazione di pagamento delle somme dovute alla dogana ; che una dilazione uniforme di pagamento, di una durata media di trenta giorni, applicabile in tutti gli Stati membri, rappresenta una soluzione appropriata ;

considerando che è opportuno prevedere che le facilitazioni di pagamento supplementari che gli Stati membri possono accordare, oltre alle dilazione di pagamento, debbono essere concesse soltanto a condizioni equivalenti a quelle praticate, nelle stesse circostanze, sul mercato monetario e finanziario nazionale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Le disposizioni della presente direttiva si applicano soltanto alle merci per le quali è prevista una dichiarazione in dogana che comporta l'obbligo del pagamento dei dazi doganali, delle tasse di effetto equivalente e dei prelievi agricoli.

Articolo 2

Su domanda del debitore, viene concessa, senza interessi, previo deposito di una garanzia appropriata e nelle condizioni previste dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, una dilazione di pagamento dei dazi doganali, delle tasse di effetto equivalente e dei prelievi agricoli dovuti per le merci di cui all'articolo 1. Tale dilazione può comportare alcune spese per il debitore.

Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5, la dilazione di pagamento è fissata a trenta giorni ed è calcolata a decorrere dalla data in cui le somme dovute sono assunte in conto dall'autorità incaricata della riscossione ; la data di contabilizzazione non può essere di più di due giorni posteriore alla data in cui è rilasciata l'autorizzazione a ritirare le merci.

Tuttavia, con le stesse eccezioni di cui al secondo comma, se in uno Stato membro la dilazione di pagamento applicata al 1° luglio 1967 era superiore o inferiore a trenta giorni, tale Stato membro ha tempo sino al 31 dicembre 1970 per allineare la dilazione di paga-

(1) GU n. C 55 del 5. 6. 1968, pag. 34.
(2) GU n. C 58 del 13. 6. 1968, pag. 7.

mento applicabile il 1º luglio 1967 sul termine previsto di trenta giorni ; la dilazione massima dovrà essere tuttavia limitata a quarantacinque giorni a decorrere dal 1º ottobre 1969.

Articolo 3

1. Quando operazioni d'importazione effettuate durante un certo periodo sono raggruppate ed alla fine di tale periodo danno luogo soltanto ad un'unica contabilizzazione da parte dell'autorità incaricata della riscossione, la dilazione di pagamento prevista all'articolo 2 è diminuita di un numero di giorni uguale alla metà del numero di giorni corrispondente al periodo considerato.

2. Quando il numero di giorni del periodo di cui al paragrafo 1 è un numero dispari, il numero di giorni da detrarre è uguale alla metà del numero pari immediatamente inferiore a detto numero dispari.

3. La durata del periodo di cui al paragrafo 1 non può essere superiore a quella della dilazione di pagamento prevista all'articolo 2.

Articolo 4

1. Quando le facilitazioni di pagamento di cui all'articolo 2 sono accordate globalmente per dichiarazioni in dogana che hanno formato oggetto di contabilizzazioni durante un determinato periodo, la dilazione di pagamento prevista all'articolo 2 è calcolata a decorrere dalla fine di tale periodo ed è diminuita di un numero di giorni uguale alla metà del numero di giorni corrispondente al periodo considerato.

2. Quando il numero di giorni del periodo di cui al paragrafo 1 è un numero dispari, il numero di giorni da detrarre è uguale alla metà del numero pari immediatamente inferiore a detto numero dispari.

3. La durata del periodo di cui al paragrafo 1 non può essere superiore a quella della dilazione di pagamento prevista all'articolo 2.

Articolo 5

Se la data di scadenza fissata conformemente agli articoli 2, 3 e 4 coincide con un giorno non lavorativo, la dilazione di pagamento è prolungata sino al primo giorno lavorativo successivo a tale data.

Articolo 6

Quando uno Stato membro accorda, oltre alla dilazione di pagamento di cui agli articoli da 1 a 5, facilitazioni di pagamento supplementari, le spese a carico del debitore, ed in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro ammontare sia equivalente a quello che sarebbe richiesto per dette facilitazioni sul mercato monetario e finanziario nazionale.

Articolo 7

Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1º ottobre 1969.

Articolo 8

Ogni Stato membro informa la Commissione delle disposizioni che esso adotta per l'applicazione della presente direttiva.

La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addí 4 marzo 1969.

Per il Consiglio
Il Presidente
G. THORN